

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 41

Adunanza 16 ottobre 2008

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VINOVO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - ANTICO NUCLEO CENTRALE - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 1107 – 50987/2008

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, GIORGIO GIANI, SALVATORE RAO e con la partecipazione del Vicesegretario Generale NICOLA TUTINO.

Sono assenti gli Assessori CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, DORINO PIRAS e CARLO CHIAMA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di Vinovo:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 11-14590 del 24/01/2005;
- ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 10 del 17/01/2003, n. 76 del 19/10/2005, n. 26 del 31/05/2006 e n. 44 del 28/07/2008, quattro Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 45 del 28/07/2008, il Progetto Preliminare della Variante al P.R.G.C. n. 3 alla "Variante Antico Nucleo Centrale", ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 08/09/2008 (pervenuto il 09/09/2008), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal citato settimo comma; (*Prat. n. 117/2008*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 7.592 abitanti nel 1971, 11.591 abitanti nel 1981, 13.435 abitanti nel 1991 e 13.425 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un andamento demografico pressoché costante nell'ultimo decennio;

- superficie territoriale di 1.773 ettari di pianura con pendenze inferiori ai 5°; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli si evidenzia 786 ettari in *Classe II^* (pari a circa il 44% della superficie comunale) 647 ettari in *Classe III^* (pari a circa il 36% della superficie comunale). E' altresì interessato su una superficie di 6 ettari da "*Aree boscate*";
 - sistema produttivo: appartiene al "*Bacino di valorizzazione produttivo di Nichelino*";
 - risulta compreso nel *Circondario di Torino*, sub-ambito "*Torino*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
 - insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
 - è individuato dal P.T.R. e confermato dall'art. 7.1 del P.T.C. come "*Centro Storico di media rilevanza*";
 - fa parte del Patto Territoriale di Torino Sud (insieme ad altri 23 comuni, numerose associazioni e Enti) con protocollo d'intesa sottoscritto nel dicembre 1999 nella Città di Moncalieri, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile; infrastrutture viarie e di trasporto:
 - infrastrutture per la mobilità:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 140, n. 142, n. 143, n.144 e n. 145;
 - è attraversato dalla linea ferroviaria Pinerolo-Torino per la quale il P.T.C. prevede il raddoppio della strada ferrata e la realizzazione di una nuova stazione ferroviaria come sub-nodo di interscambio gomma/ferrovia; il P.T.C. prevede la realizzazione della bretella di collegamento tra la S.P. n. 140 e la Variante Debouchè con la creazione di un cavalcaferrovia ed inoltre il potenziamento della S.P. n. 144 con realizzazione di una nuova tratta tra il Comune di Candiolo e il Comune di Vinovo;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Torrenti Chisola e Oitana, i cui corsi sono compresi nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 334 ettari di aree inondabili con tempo di ritorno di 25-50 anni;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 398 ettari di territorio comunale e la previsione di un "*limite di progetto tra fascia B e fascia C*" di circa 1,491 Km di lunghezza;
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del PTC);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 45 del 28/07/2008 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone nello specifico le seguenti modifiche normative al P.R.G.C. vigente:

- all'art. 20, in relazione alla definizione puntuale degli interventi ammessi dal P.R.G.C. sugli immobili dell'Antico Nucleo Centrale;
- all'art. 21, in relazione alle prescrizioni attuative previste per l'Antico Nucleo Centrale:
 - per sei Piani di Recupero individuati (i n.ri 1-2-6-7-8-10), l'attuazione è rinviata a

- seguito degli interventi strutturali di carattere idrogeologico;
- disciplina degli interventi sui singoli edifici ed in particolare, per i sottotetti;
 - introduzione del nuovo art. 21 bis: per i restanti Piani di Recupero già individuati dal Piano vigente (i n.ri 3-4-5-9-11-12-13a-13b-14), è prevista una disposizione transitoria e ne viene ammessa l'attuazione esclusivamente per i sei mesi successivi all'approvazione della Variante previa istanza dei soggetti interessati; sono previste forme particolari di incentivazione alla trasformazione;
 - all'art. 40, sono precisati i materiali da impiegare per alcuni tipi di intervento;
 - la Variante registra un incremento della capacità insediativa residenziale pari a mq 1.623 di S.L.P. e la previsione di nuove aree a servizi per la residenza di mq 1.392;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 24/10/2008;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 07/10/2008;

evidenziato che la deliberazione di adozione della Variante non reca alcuna determinazione in merito ai seguenti aspetti:

- all'assoggettabilità della Variante alle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- circa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*";

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come

modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante al P.R.G.C. n. 3 alla "Variante Antico Nucleo Centrale", del Comune di Vinovo, adottato con deliberazione del C.C. n. 45 del 28/07/2008, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;

2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Vinovo la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale
f.to N. Tutino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta